SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 857)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1964

Integrazioni e modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la sistemazione del personale temporaneo dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, dispose che coloro i quali, comunque assunti e denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa alla data del 12 aprile 1962 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti massimi di età, fossero collocati con la qualifica di diurnisti, secondo il titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla Tabella I allegata al regio decretolegge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

È da rilevare, peraltro, che i maggiori benefici della suddetta legge sono stati conseguiti da coloro che alla data del 12 aprile 1962 si trovavano in servizio da poco tempo, mentre il personale cosiddetto « cottimista », che aveva già acquisito un'anzianità considerevole di vari anni di servizio ed una effettiva esperienza di lavoro — maturata a fianco del personale di ruolo, di cui integrava con parità di doveri il numero scarseggiante, e che pertanto, si attendeva dalla legge un giusto riconoscimento degli

anni di servizio prestati — ha ottenuto, in pratica, soltanto la qualifica di diurnista, che in atto si dovrebbe considerare già superata, in quanto scontata con l'applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 1, che prevede l'immissione nei ruoli speciali transitori dopo sei anni di servizio continuativo.

Allo scopo di sanare uno stato di fatto che non si può ignorare ed eliminare una situazione di sperequazione di trattamento per gli impiegati aventi maggiori requisiti per anzianità e migliore conoscenza dei servizi, si propone che, in analogia ai benefici concessi in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, integrato dalla legge 5 giugno 1951, n. 376 (secondo cui gli impiegati civili non di ruolo, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti o denominati, avevano diritto, « dietro domanda », a maturazione del sesto anno continuativo di servizio, alla collocazione nei ruoli speciali transitori), e ad integrazione dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, coloro i quali alla data del 12 aprile 1962 si trovavano in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e che a tale data

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avessero maturato sei anni di servizio continuativo e lodevole, vengano collocati nelle corrispondenti qualifiche iniziali dei ruoli aggiunti, con diritto a tutti i benefici previsti dalle leggi in vigore. Il personale suddetto che a tale data non abbia l'anzianità di servizio prescritta dovrebbe beneficiare di detta legge a maturazione del sesto anno previsto.

In relazione a quanto sopra, mi onoro di presentare l'unito disegno di legge, che, oltre a dare un giusto riconoscimento al personale dell'Amministrazione finanziaria che, per un complesso di circostanze, ha dovuto prestare la sua opera in uno stato quanto mai precario ed ambiguo, si risolverebbe anche a vantaggio dell'Amministrazione stessa, ponendo una benemerita categoria di personale nelle migliori condizioni economiche e morali per continuare a dare la sua apprezzata collaborazione per il funzionamento degli importanti servizi affidati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale di cui all'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che alla data del 12 aprile 1962 si trovava in servizio continuativo presso l'Amministrazione finanziaria da almeno sei anni e che abbia svolto sempre lodevolmente le proprie mansioni, è collocato, con decorrenza dalla data medesima, nelle qualifiche iniziali dei ruoli aggiunti, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, numero 376, con diritto a tutti i benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il personale che alla data del 12 aprile 1962 non avesse ancora l'anzianità prescritta dal precedente comma, l'inquadramento nei ruoli aggiunti decorrerà dal compimento del periodo di sei anni di servizio.